

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 71, paragrafo 2, l'articolo 143 *ter*, paragrafo 3 e l'articolo 145, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all'articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.
- (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

- (4) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI di tale regolamento.
- (5) A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.
- (6) Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato IV del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.